



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 21 aprile 2020 n.63

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico sammarinese, e altresì l'urgenza di prevedere tempestivamente misure di sostegno a favore delle famiglie, delle imprese, dei lavoratori autonomi e liberi professionisti, nonché dettare ulteriori misure connesse all'emergenza sanitaria;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 21 aprile 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

INTERVENTI IN AMBITO ECONOMICO E PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI PER AFFRONTARE L'EMERGENZA COVID-19

CAPO I MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E DELLA FAMIGLIA

Art. 1

(Misure a sostegno dei nuclei familiari)

1. Dal 1° marzo 2020 e fino alla data di cessazione della emergenza sanitaria, sarà garantito ai nuclei familiari residenti e già costituiti alla data del 1° marzo 2020, anche se composti da una persona sola, che si trovano in stato di difficoltà economica e con insufficienti mezzi di sostentamento, un reddito minimo di euro 580,00 mensili per ogni nucleo familiare, maggiorato di euro 150,00 per il coniuge o per il convivente more uxorio o per il contraente l'unione civile, ed euro 50,00 per ogni altro convivente del nucleo familiare. Il reddito minimo del nucleo familiare è ulteriormente maggiorato dell'importo pari al 50% del canone mensile di affitto dell'unità abitativa in cui risiede il nucleo familiare come risultante da contratto registrato.

Per nucleo familiare si fa riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, lettera g) del Decreto Delegato 20 maggio 2019 n.80.

2. Il reddito minimo familiare di cui al comma 1, viene corrisposto in via straordinaria e per il periodo contingente all'emergenza sanitaria, mediante l'utilizzo del Fondo Straordinario di Solidarietà, previsto dalla Legge 19 settembre 2014 n.146 e dal Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.179, nonché dal Regolamento del 30 dicembre 2014 n. 10, fino alla concorrenza dello stanziamento previsto sul capitolo 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà", in conto competenza e in conto residui, secondo le disposizioni previste ai commi che seguono in deroga alle precitate disposizioni normative.

3. Al fine di dare organicità ed efficacia agli interventi di sostegno alle famiglie e per reperire le necessarie le risorse finanziarie, il certificato di credito sociale, di cui all'articolo 10 della Legge 19 novembre 2019 n. 157 e dal Decreto Delegato 7 aprile 2020 n.60, limitatamente agli interventi di sostegno in favore di soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate è unificato con il Fondo Straordinario di Solidarietà in un unico strumento di protezione sociale. A tal fine, le risorse destinate al certificato di credito sociale relative agli esercizi finanziari 2019 e 2020 previste sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" sono trasferite sul capitolo 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà".

4. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1, i nuclei familiari il cui reddito complessivo mensile dichiarato risulti inferiore al reddito minimo garantito così come determinato dal comma 1.

5. La richiesta per il reddito minimo familiare per i mesi di marzo e aprile 2020, deve essere presentata dal capo famiglia utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio pubblicato sul sito della Segreteria di Stato e sul Portale della Pubblica Amministrazione e deve essere indirizzata al Comitato Gestore del Fondo Straordinario domiciliato presso la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio entro il giorno 15 maggio 2020 ed alla stessa data dei mesi successivi, fino a quando non viene disposta la fine dell'emergenza sanitaria da COVID-19. L'invio della richiesta al Comitato Gestore del Fondo Straordinario può avvenire oltre che per posta mezzo raccomandata A/R, per cui farà fede la data di spedizione, anche mediante utilizzo di posta elettronica da trasmettere al seguente indirizzo mail: info.finanze@gov.sm.

Il richiedente deve espressamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, per ciascun componente del nucleo familiare l'importo di tutti i redditi prodotti/percepiti nei mesi di marzo e aprile 2020 e negli eventuali mesi successivi in caso di ulteriori successive richieste. I redditi da dichiarare sono quelli derivanti da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo, di impresa, da redditi da capitale o da altri redditi comunque prodotti, anche all'estero, ai sensi della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche. Nel reddito da lavoro dipendente sono comprese le erogazioni economiche relative a salari differiti, cassa integrazione guadagni e indennità economiche a diverso titolo. Ai fini della presente disposizione, si intende per reddito da lavoro dipendente il totale delle competenze dovute o erogate per tramite del datore di lavoro escludendo le sole somme per assegni familiari. Per il calcolo del reddito di impresa e da lavoro autonomo, alle provvidenze della presente disposizione sono ammessi i soli titolari di licenza commerciale, artigianale, industriale, lavoratori autonomi e liberi professionisti che per effetto della emergenza sanitaria sia stata sospesa l'attività o che abbiano provveduto autonomamente. In tal caso il richiedente deve dichiarare l'insussistenza del reddito.

Il richiedente alla richiesta deve allegare la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità;
- b) copia dell'eventuale contratto di affitto registrato;
- c) copia degli estratti conto o l'elenco delle movimentazioni dei conti correnti dal 1° marzo 2020 fino alla data di presentazione della domanda, di tutti i competenti il nucleo familiare e accesi presso gli Istituti bancari sammarinesi ed esteri.

6. Nella dichiarazione prevista al comma 5 devono essere indicate tutte le generalità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi di un documento di identità del richiedente allegandone una copia, l'indirizzo di residenza, il recapito telefonico e, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica. Viene fatto obbligo al richiedente di indicare anche il numero della

San Marino Card di cui è titolare e le coordinate bancarie (IBAN) di un conto corrente acceso presso un Istituto di credito avente sede nella Repubblica di San Marino. La sottoscrizione del modulo di richiesta da parte del richiedente comporta l'assunzione di ogni responsabilità civile e penale su quanto in essa dichiarato come previsto al comma 13.

7. Non può accedere ai benefici di cui al comma 1 il nucleo familiare i cui componenti detengono complessivamente, alla data della presentazione della domanda, somme di denaro e/o strumenti finanziari presso Istituti Bancari e Finanziari a San Marino e all'estero, di importo pari o superiore a 6.000,00 euro.

8. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1 i nuclei familiari che non siano titolari essi stessi o i membri del loro nucleo familiare del diritto di proprietà, di usufrutto o siano conduttori di contratti di leasing su fabbricati ubicati a San Marino e all'estero, ad eccezione della casa di residenza del nucleo familiare e di eventuali immobili adibiti a sede d'esercizio dell'attività economica di uno o più membri del nucleo familiare, qualora ricadano nella casistica di cui al comma 5.

9. L'accesso al reddito minimo garantito è compatibile con qualsiasi altra provvidenza economica prevista da altre disposizioni.

10. L'importo dovuto viene accreditato sulla San Marino Card del richiedente e in parte liquidato tramite bonifico sul conto corrente indicato sul modulo di richiesta presentato, per i pagamenti non effettuabili con la San Marino Card, debitamente documentati, ed è volto:

- a) all'acquisto di beni di prima necessità;
- b) all'acquisto di prodotti, presidi e servizi distribuiti dal Servizio Farmaceutico dell'I.S.S. o comunque spese mediche di qualsiasi genere;
- c) al pagamento delle spese obbligatorie relative alla casa (canoni di affitto, spese condominiali);
- d) per il pagamento di ogni documentato onere educativo ed assistenziale sostenuto nel territorio;
- e) altre urgenti necessità legate al sostentamento del nucleo familiare.

11. Il Comitato Gestore, per mezzo della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, provvede ad erogare con la massima tempestività ai soggetti richiedenti, aventi diritto sulla base della richiesta e autodichiarazione presentata, il reddito minimo mensile o l'eventuale integrazione per il raggiungimento del reddito minimo mensile di cui comma 1. Non sono liquidate eventuali integrazioni inferiori ad euro 20,00.

12. Successivamente all'erogazione del reddito minimo, il Comitato Gestore effettua, entro il 31 dicembre 2022, i controlli sulle domande presentate e le somme erogate. I controlli riguardano l'esattezza, la veridicità dei dati dichiarati nella domanda e l'utilizzo delle somme erogate secondo le disposizioni del presente articolo. Nell'espletamento dei predetti controlli il Comitato Gestore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, informazioni e chiarimenti al richiedente; può accedere alle banche dati di interesse della Pubblica Amministrazione e può altresì avvalersi, della collaborazione e del supporto di altre Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione, di Enti e Aziende del Settore Pubblico Allargato, delle Forze di Polizia, demandando attività di controllo specifiche nell'ambito delle rispettive competenze, nonché richiedere informazioni agli Istituti bancari sammarinesi per la verifica di quanto dichiarato in riferimento al comma 7.

13. Qualora in seguito ai controlli effettuati emergano difformità e mancanza di requisiti previsti rispetto a quanto dichiarato nella domanda presentata, il Comitato Gestore provvede a richiedere entro 30 giorni la restituzione delle somme indebitamente percepite dal richiedente. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procede ad iscrivere il credito a ruolo, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche. In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con le pene di cui all'articolo 297 del Codice Penale.

14. Per l'espletamento delle attività, tenuto conto del maggiore carico di lavoro previsto dal presente articolo, il Comitato Gestore può richiedere alla Direzione Generale della Funzione Pubblica ulteriore personale da assegnare alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

15. Le domande già presentate al Comitato Gestore del Fondo Straordinario di Solidarietà all'entrata in vigore del presente decreto-legge, devono essere sostituite e riformulate sulla base delle disposizioni previste nel presente articolo.

16. Il reddito minimo familiare non è assoggettato a tasse, imposte o ritenute e non concorre a formare il reddito imponibile del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Generale sui Redditi.

Art. 2

(Permesso parentale straordinario per nuclei familiari)

1. E' istituito un permesso parentale straordinario, utilizzabile entro il 31 dicembre 2020 per un periodo continuativo o frazionato, anche in singole ore, non superiore a 150 ore lavorative di cui possono usufruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico, per i figli di età non superiore ai 12 anni nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado o per componenti del nucleo familiare disabili o non autosufficienti.

2. Il permesso parentale non prevede corresponsione di indennità ma il solo riconoscimento della contribuzione figurativa, e vincola il datore di lavoro al divieto di licenziamento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

3. La fruizione del permesso parentale è riconosciuta cumulativamente ad entrambi i genitori o all'unico genitore, per un totale complessivo di 150 ore lavorative ed è subordinata alla condizione che abbiano già usufruito del 50% delle ferie relative al 2020, e che gli stessi non beneficino di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa, malattia, maternità, aspettativa retribuita o non retribuita, o che risultino disoccupati o non occupati.

4. Nei nuclei famigliari composti da due genitori, il permesso può essere richiesto esclusivamente allo scopo di coprire l'assenza dall'altro genitore.

5. Allo scopo di coprire i periodi di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado i genitori i cui figli abbiano un'età compresa tra i 12 e i 16 anni possono usufruire unicamente dei permessi parentali qualora abbiano goduto di tutte le ferie relative al 2020, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

6. Ai nuclei famigliari che abbiano esaurito il permesso parentale di cui al comma 3 è data facoltà, qualora abbiano usufruito di tutte le ferie relative al 2020, di godere di ulteriori ore di permesso parentale senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Art. 3

(Sospensione pagamento canone edilizia sovvenzionata)

1. Il pagamento dei canoni di locazione per l'edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 23 della Legge 15 dicembre 1994 n.110, è ridotto del 30% per il periodo maggio-dicembre 2020.

2. La riduzione di cui al comma 1 sarà dilazionata e pagata in 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

Art. 4

(Proroga termini presentazione domanda assegno familiare integrativo)

1. A seguito della proroga straordinaria dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2019, al 31 agosto 2020, esclusivamente per l'anno in corso, il termine di cui all'articolo 2, comma 12, della Legge 8 maggio 2009 n. 64 per la presentazione della domanda di assegno familiare integrativo è prorogata al 30 settembre 2020.
2. La liquidazione di quanto richiesto con domanda di assegno familiare integrativo presentata nell'anno 2019 è posticipata al 30 giugno 2020.

Art. 5

(Estensione degli effetti del Decreto-Legge 2 luglio 2019 n.111)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'occupazione, il Decreto-Legge 2 luglio 2019 n.111 è modificato nei termini previsti nei successivi commi del presente articolo.
2. L'articolo 1, comma 4, lettera a) del Decreto-Legge n. 111/2019 è così modificato:
"a) essere soggetti ad accordo di mobilità sottoscritto a partire dal 1° luglio 2018 ed entro il 31 dicembre 2021;"
3. L'articolo 2, comma 1, del Decreto-Legge n. 111/2019 è così modificato:
"1. Il lavoratore in mobilità che esprime la volontà di accedere alla pensione di anzianità ordinaria o di vecchiaia ordinaria prevista dalle norme vigenti entro il termine del periodo per cui ha diritto agli ammortizzatori sociali o al più nel semestre successivo alla scadenza di tale termine e rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro e accede all'indennità di disoccupazione straordinaria di cui all'articolo 1."
4. L'articolo 2, comma 2, del Decreto-Legge n. 111/2019 è così modificato:
"2. La volontà espressa come sopra obbliga il lavoratore a presentare la domanda di pensione all'ufficio competente entro il 31 dicembre 2021 che ne trasmette copia ai fini del diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione straordinaria di cui all'articolo 1 con gli effetti di cui al presente decreto - legge all'ufficio a ciò deputato."
5. L'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge n. 111/2019 è così modificato:
"1. Per accedere al trattamento previdenziale anticipato e alla pensione ordinaria di vecchiaia anticipata, il lavoratore in mobilità è tenuto ad esprimere la volontà di accedervi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2."

CAPO II**MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE, AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI****Art. 6**

(Misure straordinarie in materia di imposte dirette)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono previste, in via straordinaria, le seguenti deroghe e integrazioni alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.
2. I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 93, comma 1 della Legge n. 166/2013 ed il conseguente versamento dell'imposta, sono prorogati in via straordinaria per il periodo d'imposta 2019, al 31 agosto 2020.

3. Quando l'imposta dovuta, di cui al comma 2, supera l'importo di euro 300,00 (trecento) può essere versata in tre rate di uguale importo rispettivamente entro il 31 agosto 2020, 30 settembre 2020 e 31 ottobre 2020.

4. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 124, comma 2, della Legge n.166/2013, tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso del periodo d'imposta 2020 al versamento di due acconti sull'imposta generale sui redditi di competenza, il primo entro il 30 novembre 2020 ed il secondo entro il 31 dicembre 2020 calcolato ciascuno nella misura pari al 25% dell'imposta dovuta nell'esercizio precedente, al netto di eventuali crediti per imposte pagate all'estero su redditi d'impresa e di lavoro autonomo. Il versamento degli acconti non è dovuto se, prima della data prevista per il versamento, l'attività economica è sospesa o cessata.

5. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 125, della Legge n.166/2013, le ritenute operate alla fonte su redditi da lavoro dipendente e su redditi dal lavoro autonomo e assimilati a norma del Titolo VIII della Legge n. 166/2013 a partire dai redditi mensili del mese di marzo 2020 fino a quelli del mese di dicembre 2020, devono essere versate mediante versamento diretto entro il quadrimestre successivo a quello in cui sia stata operata la ritenuta alla fonte ovvero a quello in cui siano maturati i redditi mensili da lavoro dipendente.

6. L'operatore economico che nel periodo d'imposta 2020, pur in presenza di licenza formalmente attiva o iscrizione presso l'Ufficio Attività Economiche, ha sospeso l'attività per effetto delle misure urgenti di contenimento del contagio relative ai settori economici di cui al Decreto-Legge 17 aprile 2020 n.62 non è tenuto al pagamento dell'imposta speciale sul reddito prevista dall'articolo 150, della Legge n.166/2013.

7. Per l'esercizio d'imposta 2020 la disciplina sugli ammortamenti, sia quella prevista dal punto 2 comma 1, dell'articolo 8, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, sia quella prevista dall'allegato D della Legge n.166/2013 e successive modifiche, è sospesa e può essere applicata la misura ridotta sulla base di comprovate circostanze di riduzione dell'attività da relazionare nella nota integrativa al bilancio d'esercizio che sarà chiuso al 31 dicembre 2020 o, per gli operatori economici non obbligati alla redazione del bilancio d'esercizio, in apposita relazione da allegare alla dichiarazione dei redditi dell'esercizio d'imposta 2020.

8. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4, ed all'articolo 46, comma 5, della Legge n.166/2013 e successive modifiche le perdite fiscali realizzate nell'esercizio d'imposta 2020 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo e di importo.

9. Gli incentivi previsti all'articolo 73 della Legge n.166/2013 e dai punti b) e c) del comma 1, dell'articolo 4 della Legge 4 dicembre 2015 n.178 sono prorogati per un anno.

Art. 7

(Dilazione di pagamento per debiti iscritti a ruolo)

1. A seguito dell'emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19, dall'entrata in vigore del presente Decreto-Legge e sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche e dal Decreto 24 marzo 2004 n. 39, la dilazione del debito iscritto al ruolo può avvenire per una durata massima di:

- 36 mesi se non è assistita da una delle garanzie previste dall'articolo 6 del Decreto n.39/2004, oppure,
- 48 mesi se non è assistita da una delle garanzie previste dall'art. 6 del Decreto n.39/2004, sino alla concorrenza massima di euro 50.000,00, oppure
- 120 mesi se è assistita dalla predetta garanzia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo alle cartelle esattoriali emesse dopo il 1° gennaio 2020.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto n.39/2004, la decadenza dal beneficio della dilazione o della rateizzazione dei pagamenti avviene dopo il mancato pagamento di due rate consecutive.

4. L'operatore economico che nel periodo d'imposta 2020, pur in presenza di licenza formalmente attiva o iscrizione presso l'Ufficio Attività Economiche, ha sospeso l'attività per effetto delle misure urgenti di contenimento del contagio relative ai settori economici di cui al Decreto-Legge n.62/2020, non è tenuto al pagamento di penalità ed interessi sui tributi iscritti a ruolo qualora ottemperi al pagamento integrale delle cartelle esattoriali alle scadenze previste oppure ottemperi regolarmente ai pagamenti delle rate dei piani di rientro o delle dilazioni concordate.

5. Le rate delle dilazioni e dei piani di rientro concordati aventi scadenza nel periodo marzo-giugno 2020 potranno, su richiesta del debitore, essere traslate al termine del periodo di ammortamento previsto senza incorrere nella decadenza dei benefici della dilazione o della rateizzazione.

6. La scadenza delle cartelle esattoriali emesse tra il 1° aprile 2020 ed il 30 giugno 2020 è estesa al 31 luglio 2020.

Art. 8

(Affitti passivi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'operatore economico che, pur in presenza di licenza formalmente attiva o iscrizione presso l'Ufficio Attività Economiche, ha sospeso l'attività per effetto delle misure urgenti di contenimento del contagio relative ai settori economici di cui al Decreto-Legge n.62/2020 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione corrisposto al locatore, relativo ai mesi di marzo e aprile 2020 e comunque sino al termine dell'emergenza sanitaria, di immobili adibiti all'esercizio dell'attività economica come da licenza d'esercizio o risultanze dell'Ufficio Attività Economiche. La quota parte di affitto che dà diritto al credito di imposta è indeducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile.

2. Il predetto credito d'imposta può essere utilizzato in detrazione dall'imposta generale sui redditi dovuta per gli esercizi 2019, 2020, 2021 o 2022 in dichiarazione dei redditi.

3. Non sono ammessi ai benefici di cui al comma 1 gli operatori economici che corrispondono canoni di locazione a soggetti riconducibili allo stesso gruppo d'impresa o a parti correlate all'impresa.

4. Il pagamento dei canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà della Eccellentissima Camera concessi in locazione a operatori economici, per i quali in seguito ai decreti-legge per lo stato di emergenza COVID-19 è stata stabilita la sospensione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020, su richiesta del locatario sono dilazionati e pagati, senza applicazione di interessi, in 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022.

5. In deroga all'articolo 22 della Legge n.26/1991, il mancato pagamento dei canoni relativi al periodo marzo-settembre 2020 non costituisce causa di risoluzione del contratto qualora sia sanato entro il 31 dicembre 2020.

6. I canoni di locazione di immobili di proprietà di privati in scadenza nell'esercizio d'imposta 2020 e non incassati, in deroga ai disposti della Legge n.166/2013 e successive modifiche, sono portati in deduzione del reddito imponibile dell'esercizio stesso secondo il principio di cassa.

Art. 9

(Deroga termini pagamento Contributi di Sicurezza Sociale e FONDISS per lavoro autonomo)

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento al periodo d'imposta 2020, in deroga alle disposizioni della Legge 5 ottobre 2011 n.158 ed a parziale modifica della Legge 20 dicembre 1984 n.117 e del Decreto 30 dicembre 1985 n.168, per i lavoratori di cui all'articolo 9 della Legge n.158/2011 non è dovuto il primo acconto dei contributi previdenziali ed il calcolo del secondo acconto riferito al periodo di attività ai fini della determinazione degli acconti dovuti, viene effettuato, in via straordinaria, con aliquote ridotte al 50% sulla base del reddito minimo previsto.
2. I contributi sono riscossi dall'Istituto per la Sicurezza Sociale nella unica scadenza del 30 novembre, quale unica rata di acconto sul periodo 2020, mentre il saldo deve essere corrisposto sulla base della dichiarazione prevista dal Titolo VIII della Legge n.166/2013 e successive modifiche, entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione medesima.
3. È data facoltà ai contribuenti, di cui al comma 1, di rateizzare, senza sanzioni, l'ammontare dell'acconto mediante versamenti mensili, da effettuarsi secondo le modalità già previste dal regolamento ISS.
4. Per il periodo di imposta 2020 i contributi previdenziali e FONDISS per i soggetti di cui al comma 1 sono calcolati con aliquote ridotte al 50%.
5. Le disposizioni del presente articolo sono cumulabili, per quanto compatibili, con altre norme in materia e ne possono beneficiare i lavoratori di cui al comma 1 che siano in regola con il pagamento di contributi previdenziali, scadenze fiscali e tributarie o abbiano già definito appositi piani di rientro ed in regola con i pagamenti.

Art. 10

(Deroga termini versamento Contributi di Sicurezza Sociale e FONDISS per lavoro dipendente)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto all'articolo 44, comma 2, della Legge 13 dicembre 2005 n. 179 come modificato dall'articolo 47, comma 2, della Legge 18 dicembre 2006 n.135, il versamento dei contributi, previa istanza da presentarsi entro il termine di scadenza previsto dalle norme vigenti ai competenti uffici dell'Istituto Sicurezza Sociale, potrà avvenire, in via straordinaria, in modalità rateizzata, con riferimento al periodo marzo-ottobre 2020.
2. La rateizzazione è concessa senza applicazione di penalità per un massimo di dodici mensilità, la cui prima scadenza coincide con l'ultimo giorno del mese di calendario in cui il contributo avrebbe dovuto essere versato, ma con applicazione degli interessi nella misura del tasso fisso del 2%.

Art. 11

(Deduzione fiscale per aumento del capitale sociale)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento al periodo d'imposta 2020, i soggetti passivi d'imposta, di cui al Titolo III della Legge n.166/2013 e successive modifiche, possono portare in deduzione dal reddito imponibile, determinato secondo le regole previste dalla Legge n.166/2013, una quota corrispondente all'incremento del capitale sociale o della riserva in conto capitale, per i periodi d'imposta 2020 e 2021.

2. La quota del capitale sociale o della riserva in conto capitale deducibile è fissata nella misura del 10% dell'incremento eseguito con capitali finanziari detenuti all'estero da almeno 12 mesi e versati su istituti finanziari abilitati all'esercizio del credito ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165.
3. La deduzione fiscale introdotta con il presente articolo è ammissibile con la deduzione prevista dall'articolo 74, della Legge n.166/2013 e successive modifiche.
4. Nel caso di riduzioni del capitale proprio deliberate dall'assemblea dei soci, nei cinque esercizi successivi, non derivanti da perdite di esercizio, l'azienda è tenuta alla restituzione proporzionale dell'agevolazione goduta.
5. Per beneficiare di quanto disposto al comma 2 i dividendi riferiti al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 potranno essere distribuiti con delibera dell'assemblea dei soci in misura non superiore al 90% del risultato stesso. Il restante 10% dovrà essere accantonato in apposita riserva e potrà essere distribuito a partire dal 1° gennaio 2023 a pena di decadenza del beneficio.

Art. 12

(Disposizioni speciali inerenti benefici di cui alla Legge 4 dicembre 2015 n.178)

1. Ai fini del rimborso del prestito d'onore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge 4 dicembre 2015 n. 178, il pagamento delle rate in scadenza al 30 giugno 2020 deve intendersi prorogato, in via straordinaria, al 30 settembre 2020.
2. Nei casi in cui la domanda di ammissione al beneficio di cui al comma 1 sia già stata oggetto di positiva deliberazione, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 4 dicembre 2015 n. 178, l'Ufficio Attività Economiche dovrà procedere alla relativa liquidazione ed erogazione anche durante il periodo dell'emergenza sanitaria, in deroga a quanto previsto in tema di servizi pubblici essenziali dalle disposizioni emanate per contrastare la diffusione del virus COVID-19.

Art. 13

(Disposizioni relative ad appalti, collaborazioni e contratti pubblici)

1. La riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli di spesa attuata in conseguenza della ridestinazione delle somme previste nel Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno 2020, approvato con Legge 19 novembre 2019 n.157, allo scopo di finanziare gli interventi previsti nel presente decreto - legge, costituisce causa di risoluzione per pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 17 settembre 1999 n.96 e dell'articolo 33 della Legge 27 marzo 2002 n.49.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche con riferimento a tutti i contratti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche, agli incarichi professionali di cui all'articolo 6 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e successive modifiche ed a tutti i contratti di collaborazione professionale.
3. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Stazioni Appaltanti del Settore Pubblico Allargato prorogano gli appalti pubblici di forniture complementari alle opere, gli accordi commerciali tesi a definire listini prezzi nonché i contratti di fornitura o somministrazione stipulati con imprese sammarinesi ed aventi scadenza, originaria o già prorogata, antecedente al termine di cui al comma 8. Qualora i contratti di cui al precedente periodo siano già scaduti, le Stazioni Appaltanti ne dispongono il rinnovo nei confronti del precedente contraente. La proroga e il rinnovo sono disposti - salvo che sussistano motivate ragioni di interesse pubblico per non procedere con gli stessi, ivi compresa la necessità di adeguamento alle disposizioni introdotte dal successivo comma 6, per il periodo di dodici mesi oppure limitatamente al periodo necessario per

concludere i procedimenti di selezione finalizzati all'individuazione di nuovo contraente, qualora tali procedimenti risultino già stati avviati alla data di adozione del presente decreto - legge.

4. Le Stazioni Appaltanti dispongono la proroga o il rinnovo, previo consenso delle imprese appaltatrici interessate ed alle stesse condizioni economiche, organizzative e normative del contratto originario.

5. Qualora per la sussistenza di ragioni di pubblico interesse la Stazione Appaltante non proceda con la proroga o il rinnovo di cui ai commi 3 e 4 bensì intenda attivare un nuovo procedimento di selezione, la partecipazione allo stesso è riservata alle imprese sammarinesi, singolarmente o in forma di associazione temporanea di impresa (ATI) o in consorzi fra imprese sammarinesi, in conformità ai termini di cui all'articolo 8, comma 7 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche come ulteriormente variato dai successivi periodi del presente comma. A tal fine, la soglia massima di cui all'articolo 8, comma 7 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è soppressa e, pertanto, le disposizioni dettate dalla precitata norma si applicano a contratti di fornitura e somministrazione di qualsiasi importo. Qualora le imprese sammarinesi iscritte al Registro dei Fornitori, con requisiti adeguati alla prestazione richiesta, siano inferiori a cinque, è, tuttavia, consentita la partecipazione ad imprese sammarinesi non iscritte. Resta, comunque, ferma la facoltà delle Stazioni Appaltanti di annullamento e revoca della gara nei casi previsti dalle norme, sia generali che speciali, vigenti in materia.

6. La partecipazione di imprese estere ai procedimenti di selezione avviati a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto – legge tramite ATI o consorzio con imprese sammarinesi è, parimenti, ammessa, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 8, comma 7 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche come ulteriormente variato dal comma 5, unicamente quando le imprese sammarinesi, sia iscritte che non iscritte al Registro dei Fornitori, non risultino tecnicamente in grado di fornire la prestazione che si intenderebbe affidare all'impresa estera, secondo la valutazione effettuata dalla Stazione Appaltante.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, così come variate dal comma 5, e le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, fermo restando, in tali casi, quanto previsto dall'articolo 64 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e successive modifiche.

8. I procedimenti di selezione già pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge e non ancora definiti mediante la stipula del relativo contratto sono adeguati alle prescrizioni di cui ai precedenti commi e, pertanto, sono oggetto di revoca da parte della Stazione Appaltante oppure sono riformati disponendo che le imprese estere, sia iscritte che non iscritte nel Registro dei Fornitori, che abbiano presentato domanda di partecipazione, anche se in forma di ATI o in consorzio con imprese sammarinesi, siano escluse dalle gare con provvedimento della medesima Stazione Appaltante, ad esclusione del caso in cui sussistano le condizioni previste dal comma 6.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia sino al 30 settembre 2020 e, comunque, sino al perdurare delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 14

(Compensazione crediti e debiti nei confronti dello Stato)

1. Ai contribuenti che vantano un credito verso lo Stato ed il Settore Pubblico Allargato, per la fornitura di beni o prestazione di servizi, è consentito compensare tale credito, qualora già divenuto esigibile nell'anno 2019 secondo le pattuizioni contrattuali, con debiti di qualsiasi natura verso lo Stato.

2. Tale procedura è attivata su istanza del creditore verso l'ufficio interessato alla liquidazione del credito ed alla compensazione del debito.

Art. 15

(Disposizioni temporanee in materia di concorso dei creditori)

1. Le azioni esecutive e le istanze di apertura del giudiziale concorso dei creditori, qualora fondate su crediti scaduti tra il 15 marzo 2020 ed il 30 settembre 2020, restano sospese sino alla data del 31 ottobre 2020.

2. Il periodo intercorrente tra il 15 marzo e il 30 settembre 2020 non viene computato ai fini della decadenza del termine di esperimento delle azioni di cui all'articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17.

3. Non sono soggette ad alcuna limitazione o sospensione di cui al presente articolo le azioni civili e di finalità cautelare; inoltre, non sono sottoposte ad alcuna sospensione le procedure esecutive e le istanze di apertura dei concorsi dei creditori, qualora fondate su crediti insoluti e scaduti antecedentemente alla data del 14 marzo 2020.

Art. 16

(Rimborso dei contratti di soggiorno)

1. Ai contratti di soggiorno stipulati con operatori del settore turistico o della ristorazione sammarinese per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti ai sensi dei decreti-legge adottati per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data 9 marzo 2020, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta.

2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sono condizionate alla preventiva informativa che il venditore deve al soggetto acquirente entro dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 17

(Altre misure di sostegno alle attività economiche)

1. La validità delle attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successive modifiche e conseguenti decreti applicativi e in materia di igiene degli alimenti di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n.85 e successive modifiche e conseguenti decreti applicativi, in scadenza durante il periodo di emergenza da COVID-19, è prorogata sino alla riapertura effettiva delle attività formative di cui alle leggi citate.

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 7, commi 2 e 3, nonché all'articolo 8 del Decreto Delegato del 14 dicembre 2011 n.196 le vendite promozionali per tutto l'anno 2020 potranno essere

effettuate in ogni periodo dell'anno alla percentuale decisa dall'esercente e senza preventiva comunicazione all'Ufficio Attività Economiche.

CAPO III **FONDO STRAORDINARIO**

Art. 18

(Fondo Straordinario a sostegno del rilancio dell'economia)

1. Il Congresso di Stato, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, è impegnato a costituire un Fondo Straordinario con patrimonio segregato, anche per il tramite di società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, a sostegno del rilancio dell'economia della Repubblica di San Marino.
2. Il Fondo Straordinario potrà essere alimentato con stanziamenti provenienti dal Bilancio dello Stato, da finanziamenti provenienti da enti, istituzioni o istituti, sammarinesi o esteri, da donazioni di persone fisiche, soggetti pubblici o privati, comprese associazioni datoriali o sindacali, sammarinesi o esteri.
3. Il Fondo Straordinario, per finanziare le proprie attività a sostegno del rilancio dell'economia, potrà emettere obbligazioni e ricevere garanzia diretta da parte dello Stato, anche per incoraggiare il reperimento di capitali esteri.
4. Il Fondo Straordinario sosterrà l'economia con i seguenti interventi:
 - a) finanziamenti agevolati alle imprese;
 - b) finanziamento di progetti infrastrutturali pubblici o privati;
 - c) finanziamenti a fondo perduto alle imprese ed alle famiglie;
 - d) finanziamenti a fondo perduto a sostegno del Fondo Ammortizzatori Sociali.
5. Le maggiori entrate sul Bilancio dello Stato dovute a donazioni, oblazioni volontarie o sanzioni amministrative comminate per il mancato rispetto dei disposti dei decreti-legge adottati per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 potranno dare luogo, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, a stanziamenti sul capitolo 1-3-2390 che assume la seguente denominazione "Fondo straordinario a sostegno del rilancio dell'economia" fino all'importo massimo della loro concorrenza.
6. Il Congresso di Stato, in deroga alle vigenti norme contabili, è autorizzato ad operare riduzioni degli stanziamenti disponibili o già impegnati e autorizzati sui capitoli di spesa del Bilancio dello Stato, anche se appartenenti a diversi titoli di spesa e a diversi Dipartimenti, e di disporre trasferimenti di fondi di pari importo sul capitolo di cui al comma 5. Le riduzioni dovranno essere operate in conseguenza delle attività di contenimento della spesa e di individuazione di oneri programmati che per effetto dell'emergenza COVID-19 non troveranno manifestazione nell'esercizio finanziario 2020.
7. Sul capitolo 1-3-2390 "Fondo straordinario a sostegno del rilancio dell'economia" trovano imputazione le somme del Bilancio dello Stato da trasferire al Fondo di cui al comma 2.
8. Senza pregiudizio di quanto previsto al comma 1 la gestione del fondo è di competenza del Congresso di Stato il quale delega il Segretario alle Finanze e il Bilancio per la formalizzazione degli atti amministrativi.
9. Le modalità di gestione e impiego delle risorse del Fondo nonché la determinazione degli organi di direzione e controllo saranno disciplinate da apposito regolamento del Congresso di Stato.

CAPO IV
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Art.19

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità dei nuclei familiari)

1. Al fine di supportare le esigenze di liquidità dei nuclei familiari che versano in una o più delle condizioni di cui al comma 2, l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, rilascia apposita garanzia sui finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, alle condizioni che seguono.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate nell'interesse del richiedente facente parte del nucleo familiare che non detiene complessivamente disponibilità liquide o strumenti finanziari presso Istituti Bancari e Finanziari a San Marino superiori ad euro 10.000,00 (diecimila), che non detiene disponibilità liquide o strumenti finanziari all'estero ed al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato di un componente del nucleo familiare (fatti salvi i casi di dimissioni volontarie presentate dopo il 1° di marzo 2020, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo);
 - b) ammissione agli ammortizzatori sociali di un componente del nucleo familiare;
 - c) ammissione alla misura di integrazione salariale di cui alla Legge 31 marzo 2010 n.73 o al Decreto-Legge 17 aprile 2020 n.62, di un componente del nucleo familiare per un periodo pari o superiore a 10 giorni lavorativi nell'ambito degli otto mesi antecedenti la richiesta;
 - d) ammissione al regime di trattamento retributivo ridotto o assoggettamento alle decurtazioni retributive previste per i lavoratori pubblici dal Decreto-Legge 17 aprile 2020 n.62, di un componente del nucleo familiare per un periodo pari o superiore a 10 giorni lavorativi nell'ambito degli otto mesi antecedenti la richiesta;
 - e) ammissione alle disposizioni in materia di indennità economica temporanea da parte dell'ISS che hanno comportato una riduzione dell'erogazione al di sotto dell'86%;
 - f) per il lavoratore autonomo o il libero professionista, che abbia subito nel primo quadrimestre una riduzione di ricavi caratteristici pari al 30% rispetto all'esercizio precedente;
 - g) adesione ad accordi di solidarietà di un componente del nucleo familiare che abbiano comportato una riduzione della retribuzione mensile di almeno 1/3;
 - h) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare.
3. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate al richiedente alle seguenti condizioni:
 - a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) per finanziamenti di durata non superiori a 3 anni, con la possibilità per il richiedente di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 6 mesi;
 - b) il tasso di interesse applicato dall'istituto di credito sul prestito assistito da garanzia non può essere superiore a un punto e mezzo percentuale;
 - c) le commissioni applicate dall'istituto di credito sul prestito assistito da garanzia dovranno essere limitate al recupero dei costi;
 - d) la garanzia, in concorso proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il 90% dell'importo del finanziamento;
 - e) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
4. L'Istituto di Credito dovrà esaminare e deliberare sulla richiesta di finanziamento entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

5. Le garanzie, a valere sull'Eccellentissima Camera di San Marino sono sottoscritte dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio ed i Sindaci di Governo su conforme deliberazione del Congresso di Stato.

6. Al fine della deliberazione di quanto previsto al comma 5 la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio deve richiedere a tutti gli istituti finanziari sammarinesi, che sono tenuti a rispondere entro due giorni lavorativi anche in deroga a specifiche norme sul segreto o la riservatezza bancaria, ed all'Ufficio Tributario, che avvierà un controllo in base alla Legge n.166/2013 e successive modifiche di concerto con l'Ufficio Centrale di Collegamento, le disponibilità di cui al comma 2.

7. La garanzia sarà efficace a partire dalla firma del contratto di finanziamento garantito e cesserà di produrre effetti all'estinzione del credito scaturente dal contratto medesimo.

8. Non sono ammessi alle facilitazioni di cui al presente articolo i soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 abbiano esposizioni bancarie per crediti non performanti.

9. I contratti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1 sono esenti da oneri, anche fiscali, da iscrizioni, trascrizioni e registrazioni laddove previsti.

Art. 20

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità degli operatori economici)

1. Al fine di supportare le esigenze di liquidità degli operatori economici, ad esclusione degli Istituti di Credito e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, rilascia apposita garanzia sui finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle condizioni che seguono.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate all'operatore economico alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per l'operatore economico di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 12 mesi;
- b) al 31 dicembre 2019 l'operatore economico non era in stato di dissesto patrimoniale e non aveva esposizioni non performanti nel sistema bancario e finanziario;
- c) l'importo del finanziamento erogabile, sino ad un massimo di euro 500.000,00, è determinato nella misura del 50% del costo sostenuto per il personale nell'esercizio 2019 maggiorato del 50% della media dell'imposta generale sui redditi versata sull'utile di esercizio nell'ultimo triennio;
- d) per l'operatore economico del settore turistico, in deroga al punto a), la garanzia può essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 8 anni con la possibilità per lo stesso di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 18 mesi.
- e) con riferimento alla lettera c):
 - per l'operatore economico senza personalità giuridica si include nel costo dei dipendenti anche il reddito figurativo del lavoratore autonomo ai fini previdenziali;
 - qualora l'operatore economico abbia iniziato la propria attività nel corso o successivamente all'esercizio 2019 si fa riferimento al costo del personale per l'esercizio 2020 desumibile dai piani occupazionali dichiarati dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;
 - qualora l'operatore economico sia beneficiario di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo gli importi di detti finanziamenti possono essere cumulati entro i limiti di cui al presente comma;

- i finanziamenti erogabili ad imprese appartenenti allo stesso gruppo sono cumulabili entro i limiti di cui al presente comma.
 - f) la garanzia, in concorso proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il 70% dell'importo del finanziamento come sopra determinato;
 - g) il tasso di interesse applicato dall'istituto di credito sul prestito assistito da garanzia non può essere maggiore al tasso di interesse pari all'*euribor* a sei mesi maggiorato di due punti e comunque non inferiore al 2%;
 - h) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
 - i) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'operatore economico successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
 - l) le commissioni applicate dall'istituto di credito sul prestito assistito da garanzia devono essere limitate al recupero dei costi;
 - m) l'operatore economico che beneficia della garanzia, qualora costituito in forma societaria o cooperativa, assume l'impegno che lo stesso, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi fintanto non sia intervenuto il pagamento in conto capitale di almeno il 50% dell'importo finanziato.
 - n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in attività imprenditoriali che siano localizzati nel territorio della Repubblica di San Marino, come documentato e attestato, anche con un apposito progetto d'impresa, dal titolare o rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
 - o) ai fini della determinazione dell'importo finanziabile:
 - si fa riferimento al solo costo del personale impiegato in territorio sammarinese da parte dell'operatore economico;
 - fatto salvo quanto previsto al precedente allinea il costo del personale può essere determinato anche su base consolidata qualora l'operatore economico sia parte di un gruppo;
 - l'operatore economico richiedente è tenuto a comunicare all'istituto di credito finanziatore tali valori.
3. Le garanzie, a valere sull'Eccellentissima Camera di San Marino sono sottoscritte dal Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio ed i Sindaci di Governo su conforme deliberazione del Congresso di Stato.
4. La garanzia sarà efficace a partire dalla firma del contratto di finanziamento garantito e cesserà di produrre effetti all'estinzione del credito scaturente dal contratto medesimo.
5. Qualora l'operatore economico non sia in regola con il pagamento di stipendi o anticipi di Cassa Integrazione Guadagni, contributi previdenziali o scadenze fiscali e tributarie e non abbia già precedentemente alla richiesta per accedere ai benefici di cui al comma 1 definito con i dipendenti o le Organizzazioni Sindacali, l'Istituto per la Sicurezza Sociale o il Dipartimento Esattoria un piano di rientro, il finanziamento potrà essere erogato solo disponendo contestualmente il saldo delle suddette posizioni.
6. I contratti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1 sono esenti da oneri, anche fiscali, da iscrizioni, trascrizioni e registrazioni laddove previsti.

CAPO V
ASPETTI RELATIVI AL RAMO SANITARIO

Art. 21

(Stato di necessità ed emergenza medica e sanitaria)

1. In considerazione del grave stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e della nomina del Commissario Straordinario di cui al Decreto – Legge 5 marzo 2020 n.42, richiamato l'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2017 n.138 nonché il disposto di cui all'articolo 42 del codice penale, attesa l'assenza di farmaci registrati per la cura o la profilassi di questa infezione e quindi di sicure e certamente efficaci linee guida riguardanti la cura, la prevenzione e la pratica assistenziale, il personale medico e sanitario è tenuto a seguire le disposizioni ed i protocolli di cura ed assistenza tempo per tempo adottati dal Commissario straordinario, o, solo in caso di sua assenza, dal Direttore dell'Authority Sanitaria, sulla base della evoluzione della ricerca medica accreditata e delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'ECDC, del Ministero della Salute Italiano o dell'AIFA, della regione Emilia-Romagna nonché di società scientifiche nazionali o internazionali impegnate direttamente a vario titolo nella lotta all'epidemia da nuovo coronavirus. Tali disposizioni e protocolli costituiscono e sono del tutto equivalenti alle linee guida di cui all'articolo 2 comma 3 della Legge n.138/2017 con i conseguenti effetti in tema di responsabilità del personale medico e sanitario già previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della Legge n. 138/2017.

Art.22

(Disciplina delle aree e strutture sanitarie temporanee)

1. L'Istituto di Sicurezza Sociale può attivare, anche in deroga alle norme sui requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree e strutture sanitarie sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza anche private, per la gestione dell'emergenza COVID-19.

2. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.

3. L'Istituto di Sicurezza Sociale può attivare, anche in deroga alle norme sui requisiti convenzionali, accordi convenzionali con strutture sanitarie private per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, anche per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

Art. 23

(Gruppo di lavoro per il piano di rientro dell'ISS)

1. Al fine di contemperare la necessità di svolgimento dell'attività sanitaria dell'I.S.S. con il presidio adottato sull'emergenza sanitaria è istituito un Gruppo di lavoro, su nomina del Comitato Esecutivo dell'I.S.S., che ha l'obiettivo di realizzare il piano di rientro graduale della struttura ospedaliera ai carichi di lavoro precedenti all'epidemia da Coronavirus, previa concertazione con il Commissario Straordinario per l'emergenza da COVID-19 per definire i tempi e le procedure di sanificazione e riadattamento, nonché predisporre linee guida di interventi sul territorio della Repubblica.

2. Il gruppo di cui al comma 1 collabora con gli organi dell'ISS e con il Commissario Straordinario per la realizzazione del piano d'azione deliberato, offrendo opportuna informativa alla Segreteria di Stato per la Sanità.

3. Le attività svolte dal gruppo di cui al comma 1 non prevedono alcun compenso.

CAPO VI
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24
(Disposizioni applicative)

1. È facoltà delle Segreterie di Stato competenti per materia dettare disposizioni applicative o interpretative del presente decreto-legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 aprile 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

